



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

composta dai magistrati:

Dr. NNNNNNNNN	Presidente
Dr. LLLLLLLLLLLL	Consigliere
Dr. MMMMMMMMMMM	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. **896** del Ruolo Generale anno 2006, discussa all'udienza del 15/1/2010, promossa
da

*****, ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** ,
***** , ***** , *****

Con Avv. G. XXXXXXXXXXXXX

APPELLANTI

Contro

Ministero della Giustizia

Con Avv.ra dello Stato

APPELLATA

Oggetto: Retribuzione variabile pari al 15% dei recuperi dei crediti erariali.

Conclusioni: Come in atti e qui di seguito riassunte.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 145 del 22/2/2006 il Tribunale di Pistoia, giudice del lavoro, rigettava i ricorsi riuniti di ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** diretti ad ottenere la condanna del datore di lavoro, Ministero della Giustizia, al pagamento della percentuale retributiva di cui all'art. 122, n. 2, DPR. n. 1229/1959, condannando i ricorrenti alla restituzione di quanto riscosso in forza del decreto ingiuntivo, relativo all'anno 2000, opposto da controparte e riunito ai ricorsi di merito relativi agli anni successivi a decorrere dal 2001.

I ricorrenti di primo grado appellavano la decisione e per i motivi, meglio di seguito enunciati, concludevano per la riforma con conseguente accoglimento del ricorso introduttivo.

Resisteva nel grado il Ministero per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza reclamata.

All'udienza del 15/1/2010 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale era data pubblica lettura.

Motivi della decisione

Per una completa comprensione della vicenda che occupa è necessario premettere che nella vigenza del sistema di riscossione dei crediti per il tramite dei servizi autonomi di Cassa e di riscossione presso gli Uffici del Registro, era in uso un collaudato meccanismo di individuazione e controllo delle partite di credito degli ufficiali giudiziari che avevano ed hanno diritto alla percentuale del 15% sui campioni riscossi (art. 122, n. 2 DPR. n. 1229/1959) per conto dell'amministrazione della giustizia.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 237/1997, il detto Servizio Autonomo è stato abolito e la gestione del capitolo è stata trasferita al Ministero della Giustizia e non più a quello delle finanze.

Per le più varie ragioni ne è derivata una profonda confusione amministrativa della quale ha dovuto prendere cognizione il legislatore che, con l'art. 1, L. n. 11/2001 ha stabilito:

1 . *Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.*

A parere degli appellanti, quello stato di incertezza assoluta è proseguito anche relativamente agli anni successivi, sicchè hanno domandato (in via ordinaria e per decreto ingiuntivo) la liquidazione equitativa (anche ex art. 36 Cost.) delle loro spettanze, con applicazione del medesimo criterio e, sostanzialmente, per l'attribuzione anche per gli anni successivi della somma liquidata per il 1998 e il 1999.

Sull'opposizione del Ministero, il Tribunale di Pistoia ha disposto CTU che ha concluso per l'impossibilità di determinare la base su cui calcolare il detto 15%.

Il primo Giudice, quindi, prendendo atto, da un lato, di ciò e, dall'altro, del fatto che la norma di cui alla L. n. 11/2001 limitava espressamente la sua applicabilità esclusivamente agli anni 1998 e 1999, disponeva per la compensazione dei crediti degli ufficiali giudiziari con quanto enunciato dal Ministero come loro corrisposto, con conseguente restituzione dell'eccedenza. Era avvenuto, infatti, che successivamente al deposito della CTU, il Ministero resistente avesse dichiarato di essere in grado di effettuare gli esatti calcoli del credito, in accordo con il sistema meccanografico dell'Agenzia delle entrate e su questa base il Tribunale avesse ritenuto di operare la detta compensazione. Va pure detto che il calcolo del Ministero si arrestava al primo bimestre del 2002 ritenendo il problema superato con l'entrata in vigore del CCNL 24/4/2002.

L'appello è sostanzialmente basato sul rilievo che il Tribunale avrebbe disatteso proprio la domanda fondamentale, cioè la liquidazione equitativa del diritto che doveva essere considerato certo nell'an. Anzi è precisato che, avendo la CTU affermata l'impossibilità di procedere ad un accertamento analitico del credito, il ricorso all'equità - di cui l'applicazione dei parametri forfetari stabiliti dalla L. n. 11/2001

costituiva un più che valido ancoraggio – era pressoché obbligatorio. Per quanto atteneva poi, ai tabulati presentati in extremis dal Ministero, la loro approssimazione – come debitamente contestato in primo grado - era totale, posto che gli stessi problemi indicati dal CTU per il calcolo a monte dei diritti maturati, dovevano riscontrarsi anche a valle, posto che l'accertamento per il tramite dell'Agenzia delle entrate teneva conto soltanto di alcune riscossioni sulle quali individuare la percentuale del 15% e non di tutte (come dimostrava il fatto che le voci erano tutte attinenti al campione penale e niente a quello civile od amministrativo, ovvero a tante altre analiticamente indicate). Inoltre, il periodo non poteva essere limitato alla fine del febbraio 2002 in quanto la stessa incertezza in ordine alla base di calcolo, si protraeva anche nella vigenza della nuova disciplina contrattuale.

E' stata domandata anche la rivalutazione poiché, a dire degli appellanti, la L. n. 205/2005 avrebbe abolito il limite (ex art. 22, c. 36, L. n. 724/1994 e 16 c. 6, L. n. 412/1991). Va subito precisato, però, che questo capo della domanda risulta abbandonato nelle conclusioni assunte nelle note 5/1/2010.

Valutate le critiche mosse anche all'operato del ctu, questo Collegio si è risolto per il rinnovo delle operazioni al fine di stabilire se i tabulati contabili prodotti dal Ministero datore di lavoro, contenessero (in raffronto con i prospetti di liquidazione delle annualità precedenti) tutte le voci di credito solitamente rimosse dagli ufficiali giudiziari, ovvero se presentassero lacune od anche meri errori di calcolo, indicando, nel caso di riscontro positivo, l'ammontare dell'importo, ai sensi della Legge n. 11/2001 (e pari al 15%), calcolando le differenze relative rispetto a quanto liquidato da controparte.

Il ctu ha proceduto all'indagine verificando alla luce di proprie ricerche l'attendibilità delle liquidazioni effettuate dall'Amministrazione datrice di lavoro. Così, fruendo della collaborazione della Cancelleria del Tribunale di Pistoia e dell'Anagrafe tributaria che ha fornito i tabulati della riscossione, sulla base dei codici fiscali di chi aveva provveduto al pagamento:

1. ha indicato analiticamente, per anno, gli identificativi dell'atto sulla cui base è stata effettuata la riscossione a mezzo ruoli (cod. 773N), in base a specifico codice di tributo;
2. ha aggiunto quanto risultava essere stato riscosso in base ai Campioni: Fallimentare, Civile e Penale;
3. ha calcolato l'aliquota del 15%. Quindi, ha raffrontato i propri calcoli con quelli ministeriali, rilevando discrasie insignificanti di poche decine di euro.

Rilevato, però, che negli anni di riferimento mancavano totalmente alcune voci tipicamente presenti come credito erariale e cioè: multe inflitte da autorità giudiziarie ed amministrative (cod. 741T), spese di giustizia anticipate (cod. 773T) e vendita corpi di reato (cod. 940T) e supponendo, quindi, la non esaustività dei tabulati e dei conseguenti calcoli e, comunque, la loro non attendibilità, ha dato corso alla seconda parte del

quesito formulata da questo Collegio proprio per l'ipotesi in cui vi fosse il fondato sospetto di lacune nell'identificazione delle partite di base del calcolo.

In effetti – facendo un salto e giungendo alla riflessione finale che si ricava dalla ctu - va detto che gli importi considerati dal legislatore per l'anno 1997 come remunerativi, sia pure approssimativamente, anche per gli anni 1998 e 1999, risultano notevolmente distanti da quelli liquidati dal Ministero e senza che siano mai state fornite adeguate giustificazioni. E' inverosimile, infatti, che la macchina dello Stato, per quanto poco efficiente, riscuota progressivamente cifre inferiori per i propri crediti erariali di fonte giudiziaria, posto che da essi deriva il calcolo del 15%. Come correttamente hanno evidenziato gli appellanti, non è pensabile che nel corso di un arco di tempo solo convenzionalmente limitato al periodo 2000/2003, il Tribunale di Pistoia, a differenza del 1997 (legislativamente presunto eguale per gli anni 1998 e 1999) non abbia proceduto alla riscossione di alcun importo in ordine alle voci relative ai Campioni di cui sopra. Né pare fondato il dubbio della ctu, la quale avanza il mero sospetto che l'attribuzione di un unico codice (773N) per le riscossioni, presente nei tabulati, possa essere frutto di un errore di identificazione anagrafica, in quanto sulla base dell'elencazione trascritta dall'Ausiliare, si evince l'omogeneità del contenuto dei crediti riscossi e sostanzialmente coincidenti con decreti e sentenze penali di condanna. Se vi fosse stato errore di attribuzione del codice, la specifica avrebbe comunque riportato quei titoli di cui s'è detto (: multe inflitte da autorità giudiziarie ed amministrative, spese di giustizia anticipate e vendita corpi di reato). Ma così non risulta. Non v'è fonte dalla quale risulti che nel detto periodo non sia mai stata effettuata alcuna riscossione di poste relative a quei campioni, mentre non si capisce per quale ragione risultano rimosse solo le partite di carattere penalistico.

E' noto che si possa procedere alla liquidazione equitativa del danno soltanto quando sia certo il diritto ma sorgono difficoltà nella sua quantificazione della liquidazione. Insegna, infatti la Suprema Corte che: *“Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto (nella specie, diritto al risarcimento del danno da inadempimento di accordo sindacale da parte del datore di lavoro), può essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettivo impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo. Nell'esercizio di tale potere, il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del "quantum debeatur", indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo”* (C. 6333/03).

Ebbene, nel caso che occupa è certo che una delle componenti retributive degli Ufficiali giudiziari sia rappresentata dalla detta percentuale.

E' incontestato, inoltre, che essi l'abbiano ricevuta senza grossi problemi di liquidazione fino all'anno 1997 e che la medesima non sia stata abolita (almeno nell'arco temporale che qui interessa). E' acquisito

agli atti che gli ostacoli sorsero semplicemente perché furono cambiate, senza adeguata procedura di coordinamento, le modalità di calcolo e di erogazione (un tempo esattamente effettuate dagli Uffici del Registro).

Che il diritto fosse vigente anche per le annualità successive e che le procedure poste in essere non erano in grado di soddisfarlo è dimostrato dal fatto che fu sentita la necessità addirittura di un intervento legislativo che altro non fece se non prorogare per gli anni 198 e 1999 - non già il metodo di calcolo, dato che quest'ultimo era risultato impossibile a farsi -, bensì lo stesso importo, il quale fu mantenuto tale e quale, evidentemente sulla base della implicita presupposizione che gli importi relativi alla riscossione di crediti erariali, sulla cui base dovevano effettuarsi i relativi calcoli, sarebbero sostanzialmente rimasti eguali.

Ebbene, nessuno è stato in grado di spiegare per quale ragione questo impianto non debba ora valere per determinare il medesimo importo anche per gli anni successivi, ovviamente scomputandovi quanto - sia pure con approssimazione - il Ministero ha erogato come acconti agli ufficiali giudiziari (vds. sul punto l'analitica ricostruzione effettuata dal ctu).

Come si vede, allora, gli stessi acconti testimoniano la fondatezza del diritto e parte datoriale non ha spiegato per quale ragione nel loro ammontare non risultano compresi anche le voci che per il triennio 1997/1999 hanno concorso a formare la retribuzione di questi lavoratori. Per la cui determinazione parte appellante invoca, giustamente, l'applicazione anche dell'art. 36 Cost., notoriamente utile per la determinazione di singole voci retributive, la cui liquidazione debba essere affidata all'equità giudiziale (art. 432 cpc.) le volte in cui, come la presente, non residuano ulteriori margini per l'accertamento diretto (C. 1895/95).

Per la specificità dei calcoli - peraltro non sottoposti a critica da alcuna parte, se non in minima parte dagli appellanti, il quali in ogni caso, li ritengono le discrasie assorbibili nell'ambito del criterio equitativo - dev'essere fatto rimando alla relazione di ctu ove, a fronte degli importi relativi all'anno 1997, applicati anche per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, sono stati evidenziati (e sottratti gli acconti pagati dal Ministero) e quindi calcolate le differenze ed i relativi interessi dalla maturazione del diritto alla data di deposito della ctu.

E' appena il caso di rilevare che la ctu ha condotto il calcolo fino alla fine dell'anno 2003, benchè le conclusioni assunte dagli appellanti si arrestino al settembre 2003.

Ora, a parte le difficoltà tecniche evidenziate dalla ctu per individuare un importo congruo a quella data in corso d'anno, quel che rileva è che il settembre del 2003 non si identifica con la cessazione del credito, bensì con una data convenzionale da identificare con l'effettuazione della ctu di primo grado. Il credito alla data dello svolgimento delle orazioni peritali dinanzi a questa Corte era ed è ancora persistente, sicchè trattandosi di risarcimento di danno ancora in essere, bene ha fatto il ctu ad arrestare i suoi calcoli alla fine del 2003.

Per quanto attiene alla variazione delle modalità di calcolo introdotte con il CCNL-2002, la ctu ha evidenziato che, benchè vi sia stato un ampliamento della base geografica del calcolo, da quella per circondario di

Tribunale a quella nazionale, le difficoltà di calcolo non sono venute meno e le condizioni possono ritenersi come riproposte e, quindi, legittimanti la protrazione di quella ipotesi di calcolo.

Parte appellante ha ritenuto di dover limitare la domanda di condanna agli anni 2001-2002-2003, escludendo l'anno 2000 rispetto al quale allega di aver provveduto a riscossione a mezzo decreto ingiuntivo.

Valgano, dunque, i seguenti prospetti dai quali sono stati evinti i calcoli riassuntivamente evidenziati nell'ultimo fra essi e sulla cui base dev'essere quantificato il credito degli appellanti.

ANNO 2000

	DIFFERENZA	INTERESSI LEGALI	TOTALE CON INTERESSI
UFFICIALE GIUDIZIARIO 1	€ 5.973,71	1.479,03 €	7.452,74 €
*****	€ 5.973,71	1.479,03 €	7.452,74 €
*****	€ 5.973,71	1.479,03 €	7.452,74 €
*****	€ 5.973,71	1.479,03 €	7.452,74 €
*****	€ 1.920,14	475,41 €	2.395,55€
*****	€ 1.920,14	475,41 €	2.395,55 €
*****	€ 1.920,14	475,41 €	2.395,55 €
*****	€ 1.920,14	475,41 €	2.395,55 €
*****	€ 418,19	103,54 €	521,73 €
*****	€ 1.888,43	467,55 €	2.355,98 €

ANNO 2001

	DIFFERENZA	INTERESSI LEGALI	TOTALE CON INTERESSI
UFFICIALE GIUDIZIARIO 1	€ 3.536,58	751,84 €	4.288,42 €
*****	€ 3.536,58	751,84 €	4.288,42 €
*****	€ 3.536,58	751,84 €	4.288,42 €
*****	€ 3.536,58	751,84 €	4.288,42 €
*****	€ 1.950,31	414,61 €	2.364,92 €
UFFICIALE GIUDIZIARIO 2	€ 1.174,73	249,73 €	1.424,46 €
*****	€ 1.174,73	249,73 €	1.424,46 €
*****	€ 1.527,27	324,68 €	1.851,95 €
*****	-€ 604,93		
UFFICIALE GIUDIZIARIO 3	€ 636,15	135,24 €	771,39 €

ANNO 2002

	DIFFERENZA	INTERESSI LEGALI	TOTALE CON INTERESSI
UFFICIALE GIUDIZIARIO 1	€ 6.234,98	1.138,44 €	7.373,42€
*****	€ 6.274,39	1.145,63 €	7.420,02 €
*****	€ 6.234,98	1.138,44 €	7.373,42 €
*****	€ 6.471,90	1.181,70 €	7.653,60 €
*****	€ 12,60	2,30€	14,90 €
*****	€ 12,60	2,30€	14,90€

UFFICIALE GIUDIZIARIO 5	€	291,87	53,29€	345,16 €
*****	€	291,87	53,29 €	345,16€
*****	-€	863,98		
*****	-€	240,98		

ANNO 2003

	DIFFERENZA	INTERESSI LEGALI	TOTALE CON INTERESSI
*****	€ 4.943,54	754,33 €	5.697,87 €
*****	€ 4.943,54	754,33 €	5.697,87 €
*****	€ 4.943,54	754,33€	5.697,87 €
*****	€ 7.458,48	1.138,08 €	8.596,56 €
*****	€ 1.734,97	264,74 €	1.999,71 €
UFFICIALE GIUDIZIARIO 2	-€ 1.580,58		
*****	-€ 1.314,93		
*****	-€ 1.314,93		
*****	-€ 1.577,09		
UFFICIALE GIUDIZIARIO 4	-€ 1.448,60		

Il Ministero appellato dev'essere, conclusivamente, condannato a pagare agli appellati la somma a fianco di ciascuno indicata (risultante dalla somma dell'ultima colonna per gli anni 2001-2002-2003) oltre, sul capitale, l'ulteriore calcolo degli interessi dalla data della ctu al saldo definitivo:

*****,
 17.359,71
 *****,
 17.406,31
 *****,
 17.359,71
 *****,
 20.538,58
 *****,
 4.379,53
 *****,
 1.439,36
 *****,
 1.769,62
 *****,
 2.197,11
 *****,
 =====
 *****,
 771,39

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte accoglie l'appello proposto da ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** avverso la sentenza n. 145 del 22/2/2006 del Tribunale di yyyyyy e in totale sua riforma accoglie il ricorso degli appellanti e condanna il Ministero a pagar loro, oltre a quanto già riscosso in forza del decreto ingiuntivo opposto, le seguenti somme: ***** , €. 17.359,71; ***** , €. 17.406,31; ***** , €. 17.359,71 ***** , €. 20.538,58; ***** , €. 4.379,53 ***** , €. 1.439,36; ***** , €. 1.769,62; ***** , €. 2.197,11; ***** , €. 771,39, oltre, sul capitale, l'ulteriore calcolo degli interessi dalla data della ctu al

saldo definitivo. Condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare agli appellanti le spese del doppio grado liquidate in complessivi €. 4.500,00 di cui €. 3.000,00 per onorari ed il resto per diritti, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CAP di legge. Pone a definitivo carico del Ministero le spese di cui separatamente liquidate.

Firenze, 15/1/2010

Il Consigliere est.
(dr. G. MMMMM)

Il Presidente
(dr. G. NNNNN)